

PROPOSTA DI LEGGE D' INIZIATIVA POPOLARE

Modifica e semplificazione del sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado per garantire la valorizzazione sociale e culturale della professione

Relazione illustrativa

ABOLIRE IL PRECARIATO NELLA SCUOLA: I DOCENTI SONO PRECARI SOLO SE LA SCUOLA È PRECARIA.

La presente proposta di legge ha la finalità di riformare il percorso di abilitazione e di accesso ad incarichi di ruolo di docenti nella Scuola di ogni ordine e grado.

“Mai più precari nella scuola” non è uno slogan ma un punto focale per ribadire l'importanza sociale della funzione docente e della scuola nella società della conoscenza.

Piero Angela afferma che *“... l'insegnante è anche la persona alla quale lo Stato affida la cosa più preziosa, la collettività dei cervelli, perché diventino il paese di domani”*.

Gli insegnanti hanno il compito di *“curare”* le giovani generazioni affinché *“sine cura”* ossia con maggiore sicurezza possano affrontare il loro futuro e definire quello del nostro Paese.

E lo Stato, allora, attraverso le sue Leggi è chiamato ad avere massima cura dei docenti, è chiamato ad accompagnarli, favorirli e stimolarli affinché *“l'ora di lezione”* diventi l'intervallo temporale più significativo per il futuro delle giovani generazioni e del Paese.

E gli insegnanti precari sono l'antitesi di questa visione; i docenti insieme ai discenti sono i principali attori nella relazione educativa e allora precario può essere un'aggettivazione per il docente solo se il nostro sistema educativo di istruzione e formazione è precario esso.

Mai più docenti precari ma docenti in formazione, questo è un effetto della presente proposta di legge, frutto di una interlocuzione costante con associazioni e comitati durante *“Gli Stati Generali della Scuola”* svoltisi a Bari ad Agosto 2020, e partorita da ALS – Associazione Libera Scuola, che intende definire un percorso di ingresso nella scuola degli aspiranti docenti che:

- coniughi le esigenze formative degli aspiranti docenti con le attività che sono chiamati a svolgere in aula e con il contributo che sono chiamati a fornire all'intera comunità educante;
- attivi la formazione dei docenti quando essa è maggiormente significativa ossia all'inizio della loro esperienza professionale a scuola e la coniughi con la selezione dei docenti stessi;
- introduca modalità di selezione in relazione alle capacità, conoscenze, abilità e competenze richieste per assolvere alla funzione docente;
- regoli il percorso di abilitazione e di accesso al ruolo con il reale fabbisogno di personale docente nelle istituzioni scolastiche;
- superi le aberrazioni dell'attuale normativa relativamente alla formazione dei docenti, al fabbisogno di docenti e la connessa piaga del precariato.

Perseguendo dette finalità, la proposta di legge è funzionale agli scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al secondo comma dell'art. 1 della l. 59/1999 e, più specificatamente, a garantire il successo formativo e migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento; gli esiti scolastici sono, dunque, un punto focale attraverso il quale osservare la presente proposta di legge.

Secondo la normativa attuale i requisiti per diventare insegnanti di ruolo sono essenzialmente due: il titolo di accesso e l'abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione si ottiene attraverso concorso.

L'analisi dello stato attuale e in particolare la percentuale di docenti precari impegnati annualmente, dimostra la mancanza di sincronia tra il tempo in cui i concorsi vengono banditi e attuati e il momento del

fabbisogno di docenti; si è generato, così, il fenomeno del precariato cui si è tentato di porre rimedio con soluzioni contingenti e disorganiche, che hanno ulteriormente complicato il processo di reclutamento. L'effetto più evidente è il proliferare delle tipologie di graduatorie.

La presente proposta di legge prevede due sole graduatorie articolate per classe di concorso: la graduatoria dei docenti in formazione (di cui all'art.2) e la graduatoria per l'accesso al ruolo (di cui all'art. 5).

L'attività di formazione in aula si avvia alla stipula del primo contratto a tempo determinato, mentre la formazione modulare si avvia alla stipula del primo contratto a tempo determinato che concorre al superamento di un periodo di servizio superiore a 180 giorni.

Correlare l'attività di formazione ai contratti a tempo determinato consente di regolare il fabbisogno dei docenti sulla base delle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.

Inoltre, la connessione tra il portfolio docente (di cui all'art. 6) e il software gestionale che formula le graduatorie, consentirebbe l'aggiornamento automatico delle graduatorie stesse, con una conseguente semplificazione dell'iter di stipulazione dei contratti a tempo determinato e indeterminato. Conseguentemente l'intero procedimento sarebbe semplificato, più economico e si esaurirebbe in tempi compatibili con l'inizio dell'anno scolastico.

Ulteriori, importanti considerazioni sono quelle relative all'attuale inadeguatezza dei concorsi nel selezionare i docenti in base alle competenze chiave richieste per assolvere la funzione.

Le prove concorsuali si realizzano comunemente con:

- prove a scelta multipla che richiedono un impianto nozionistico associabile a un gioco a quiz e abilità mnemoniche specie se previamente è stata resa disponibile la banca dati;
- prove scritte in cui spesso l'abilità determinante è saper formulare le risposte nella retorica del linguaggio della didattica;
- prove orali di fronte ad una commissione i cui componenti non sempre sono in possesso delle competenze adeguate per valutare le prove dei concorrenti

La struttura della presente proposta interviene esclusivamente sui meccanismi di reclutamento dei docenti, nel rispetto degli ordinamenti scolastici, delle norme relative al profilo professionale del docente di cui al Testo unico delle leggi sulla scuola, e delle materie oggetto di contrattazione collettiva.

La presente proposta di legge nel definire la graduatoria dei docenti in formazione e nell'attivare il percorso formativo e selettivo come definito all'art. 3, considera la selezione strettamente connessa all'attività di formazione.

Il percorso di formazione e selezione si articola in un sistema binario: la formazione in aula e i corsi di formazione con struttura modulare che vertono su tutte le aree attualmente previste nelle procedure concorsuali.

I due percorsi formativi si concludono con l'esame finale di ciascun modulo che considererà la correlazione tra le nozioni teoriche e l'attività didattica svolta in aula.

La formazione e l'attività didattica diventano così strettamente correlate fino a fondersi insieme nell'unicum che caratterizza la funzione docente.

Diventare ed essere insegnanti non può prescindere dalla relazione educativa docente – discente e dalla partecipazione alla comunità educante: questo è il motivo chiave della presente proposta di legge che sottende un'idea di scuola e traccia il percorso per superare le contraddizioni e le aberrazioni dell'attuale sistema di reclutamento.

Il piano nazionale di formazione dei docenti 2016 – 2019 allegato al DM 797/2016, riconosce l'importanza della formazione quale *“fattore decisivo per il miglioramento del nostro sistema educativo”*, e afferma che *“la formazione in servizio è un ambiente di apprendimento continuo ed un'opportunità di crescita per l'intera comunità scolastica”*, nonché che *“gli interventi formativi rafforzano la professionalità”*.

Di tutto ciò non si tiene conto, ad oggi, nel primo periodo di svolgimento della professione docente, quando la formazione può davvero incidere significativamente nella definizione della professionalità, ed essere in maggior misura strategica non solo per il docente ma per tutta la comunità scolastica.

Il piano nazionale di formazione docenti su citato precisa, inoltre, che *“la formazione in servizio si collega direttamente con il contesto di lavoro in aula e si qualifica come riflessione alta sullo stile di insegnamento”* e, ciò nonostante, la normativa attuale non considera di attivare la selezione su questi motivi.

Ecco perché la presente proposta di legge insiste su una formazione selettiva che preceda, accompagni e segua l'accesso al ruolo del docente e che diventi così un elemento etico-professionale caratterizzante la funzione docente.

Nella fase transitoria il Ministero dell'Istruzione istituisce un corso di formazione con esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione e riservato ai docenti - cosiddetti precari - che alla data di entrata in vigore della legge abbiano maturato un periodo di servizio superiore a 36 mesi.

Per tutto questo, questa proposta di legge nel riformare il percorso di abilitazione e di accesso ad incarichi di ruolo di docenti nella Scuola di ogni ordine e grado ha come fine ultimo quello di riaffermare l'importanza sociale della funzione docente e della scuola nella società della conoscenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Principi generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce le norme generali in materia di abilitazione all'insegnamento e di accesso al ruolo di docente nella Scuola statale di ogni ordine e grado.
2. Finalità della presente legge è il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento al termine della procedura concorsuale, formativa e selettiva, di cui all'art. 3, e, successivamente l'immissione nel ruolo docente.
3. Le finalità di cui al comma precedente sono attuate attraverso la previsione di due graduatorie provinciali, la graduatoria dei docenti in formazione e la graduatoria di accesso al ruolo docente.

Capo I

Graduatoria dei docenti in formazione

Art. 2

(La graduatoria dei docenti in formazione)

1. La graduatoria dei docenti in formazione è formata per ogni classe di concorso e per l'insegnamento sul sostegno per ogni ordine e grado di scuola.
2. Il requisito per l'accesso alla graduatoria dei docenti in formazione per i posti di una data classe di concorso è costituito dal relativo titolo di accesso all'insegnamento della stessa classe di concorso secondo la normativa vigente.
3. Il requisito per l'accesso alla graduatoria dei docenti in formazione per i posti di sostegno di un dato ordine e dato di scuola è costituito dal titolo di accesso per una qualsiasi classe di concorso dello stesso ordine e grado di scuola secondo la normativa vigente.
4. Il percorso formativo e selettivo di cui all'art. 3 si realizza sinergicamente attraverso l'attività didattica e un percorso modulare e

si conclude nei tre anni scolastici in cui il percorso modulare è attivo.

5. La nomina per i contratti a tempo determinato sui posti comuni di una data classe di concorso, esaurita la relativa graduatoria per il ruolo, è effettuata scorrendo la graduatoria dei docenti in formazione per la medesima classe di concorso.
6. La nomina per i contratti a tempo determinato sui posti di sostegno, esaurita la graduatoria per l'immissione nel ruolo sui posti di sostegno, è effettuata scorrendo la relativa graduatoria dei docenti in formazione.
7. Il contratto a tempo determinato sottoscritto a seguito dell'inserimento nella graduatoria dei docenti in formazione obbliga il docente destinatario all'attività didattica e all'attività di formazione. Il docente destinatario del contratto a tempo determinato è seguito da un docente tutor.
8. L'esito positivo del percorso formativo e selettivo costituisce titolo abilitante all'insegnamento e comporta l'inclusione nella graduatoria di accesso al ruolo docente.
9. Un docente di ruolo in una classe di concorso può accedere alla graduatoria dei docenti in formazione per un'altra classe di concorso o per l'insegnamento di sostegno.
10. Un docente di ruolo sul posto di sostegno può accedere alla graduatoria dei docenti in formazione di una classe di concorso relativamente alla quale possiede il titolo di ingresso.
11. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo il punteggio relativo ai moduli di formazione di cui al successivo art. 3 comma 1 punti b), c), d) ed e) già svolti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento su posti comuni o di sostegno concorre al punteggio di inserimento in graduatoria.

Art. 3

(Il percorso formativo e selettivo)

1. Il percorso formativo e selettivo per i docenti titolari di un contratto a tempo determinato

su posti comuni si sviluppa in tre anni scolastici e riguarda:

- a. le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche relative alla classe di concorso in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
 - b. le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
 - c. la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti e favorire l'inclusione scolastica;
 - d. la capacità di produrre cambiamenti positivi nel processo di insegnamento – apprendimento attraverso attività di ricerca-azione che considerino la sperimentazione di nuovi approcci basati su un uso più diffuso delle TIC in classe;
 - e. la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.
2. Il percorso formativo e selettivo per i docenti titolari di un contratto a tempo determinato su posti di sostegno si sviluppa tre anni scolastici e riguarda:
- a) competenze di pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche finalizzate a
 - i. valutare caratteristiche, abilità e difficoltà degli allievi con disabilità o disturbi;
 - ii. stabilire un piano educativo individuale con obiettivi e programmi didattici;
 - iii. garantire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme

- efficaci e flessibili di lavoro scolastico;
- iv. preparare lezioni, attività e materiale per il sostegno scolastico;
 - v. utilizzare strategie e modalità di insegnamento adeguate alle caratteristiche degli alunni;
 - vi. supportare il discente nell'utilizzo degli strumenti compensativi e nell'attivazione di strategie vicarianti allo scopo del perseguimento dell'autonomia personale;
 - vii. verificare il livello di apprendimento degli studenti;
 - viii. favorire l'integrazione e la socializzazione con i compagni;
 - ix. collaborare con insegnanti, famiglie, professionisti sanitari e socio-assistenziali;
- b) le competenze e le capacità di cui ai punti b), c), d) ed e) nel comma 1.
3. I docenti di ruolo su posto comune in una classe di concorso o su posto di sostegno che, a seguito di iscrizione nella graduatoria dei docenti in formazione su altra classe di concorso e ottenimento di un contratto di lavoro, svolgeranno un periodo di formazione annuale che riguarda le competenze di cui al punto a) del comma 1;
 4. I docenti di ruolo su posti di sostegno che, a seguito di iscrizione nella graduatoria dei docenti in formazione su classe di concorso e ottenimento di un contratto di lavoro, svolgeranno un periodo di formazione annuale che riguarda le competenze di cui al punto a) del comma 1;
 5. I docenti di ruolo su posto comune che, a seguito di iscrizione nella graduatoria dei docenti in formazione su posti di sostegno e ottenimento di un contratto di lavoro, svolgeranno un periodo di formazione annuale che riguarda le competenze di cui al punto a) del comma 2;
 6. L'attività formativa è strutturata in moduli.
 7. La formazione modulare si attiva alla stipula del primo contratto fino al termine delle attività didattiche, nonché alla stipula del

contratto che concorre al raggiungimento del periodo complessivo di servizio di 180 giorni. Negli anni successivi al primo il percorso modulare si attiva e prosegue se il docente è destinatario di un contratto a tempo determinato superiore a 30 giorni o alla stipula del contratto a tempo determinato che concorre al superamento di un periodo di servizio superiore a 30 giorni. Il periodo di durata del percorso modulare si conteggia negli anni scolastici in cui esso è attivo.

8. Per ogni modulo è previsto il monitoraggio e la valutazione finale. Il mancato superamento di un modulo comporta la possibilità di ripetere l'esame conclusivo di modulo. L'esame conclusivo di modulo può essere ripetuto in una sezione di esame straordinaria nello stesso anno scolastico. In caso di mancato superamento di uno o più esami di modulo nella sessione straordinaria, l'anno di formazione potrà essere ripetuto nell'anno scolastico successivo. In ogni caso, la conclusione del periodo selettivo e formativo attraverso i moduli di cui ai commi 1 o 2 non può essere procrastinata per più di un anno.
9. Il percorso formativo e selettivo d'aula e il percorso modulare si concludono con un esame finale avente anche ad oggetto l'attività svolta dall'aspirante docente in aula e la sua partecipazione alla comunità scolastica. In caso di mancato superamento l'esame finale potrà essere ripetuto un'unica volta nell'anno scolastico successivo.
10. La mancata conclusione del percorso formativo e selettivo nei tre anni in cui esso è attivato fatto salvo la possibilità di procrastinarlo di cui al c.8 o il mancato superamento dell'esame finale di abilitazione in due anni scolastici successivi comporta l'esclusione del docente dalla graduatoria dei docenti in formazione. Il docente escluso potrà presentare domanda di nuova inclusione nella graduatoria dei docenti in formazione a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui è stata determinata l'esclusione.
11. Il Ministero dell'istruzione, con apposito regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17,

comma 3, legge 23 agosto 1988 n. 400, definisce:

- a) Il punteggio per il titolo di accesso, per il servizio reso, per la continuità di iscrizione in una graduatoria provinciale e per le attività formative;
- b) l'organizzazione del percorso formativo e selettivo attraverso l'individuazione delle figure di sistema e del relativo profilo. Le figure di sistema sono: docente tutor, formatore e commissione di valutazione;
- c) la formazione specifica con relativa abilitazione delle figure del docente tutor e, nel caso di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'Istruzione, del formatore e del componente la commissione di esame;
- d) il contenuto specifico dei moduli formativi;
- e) la scala di punteggi attribuibili a ciascun modulo formativo e all'esame finale di abilitazione. In detta scala dovrà essere specificato il punteggio minimo per il superamento del modulo o dell'esame finale di abilitazione.

Art. 4

(Aggiornamento della graduatoria dei docenti in formazione)

1. La graduatoria dei docenti in formazione si aggiorna annualmente, sommando al punteggio di ingresso il punteggio di servizio e il punteggio conseguito all'esito delle attività formative.
2. Il punteggio di ingresso dei docenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato titoli di servizio, è implementato anche sulla base del punteggio di detti titoli di servizio.
3. Il punteggio di servizio inserito durante il periodo di formazione non può essere superiore al punteggio previsto per le annualità in cui si sviluppa il percorso formativo e selettivo.
4. Il punteggio di servizio eventualmente maturato nell'insegnamento di sostegno non concorre all'aggiornamento del punteggio nella graduatoria relativa alle classi di concorso.

5. Il punteggio di servizio eventualmente maturato in una classe di concorso non concorre all'aggiornamento del punteggio in una diversa classe di concorso o nell'insegnamento di sostegno.

Capo II

Graduatoria per il ruolo

Art. 5

(I titoli per l'accesso alla graduatoria per il ruolo)

1. Lo svolgimento di tutti i moduli formativi e il superamento dell'esame finale conferisce l'abilitazione all'insegnamento e consente l'ingresso nella graduatoria dei docenti per l'immissione nel ruolo.
2. Le graduatorie di accesso al ruolo si distinguono in graduatoria di accesso al ruolo per i posti comuni-e graduatoria di accesso al ruolo per i posti di sostegno.
3. Il punteggio di immissione nella graduatoria è pari al punteggio della graduatoria dei docenti in formazione del precedente anno scolastico, cui si aggiungono:
 - il punteggio di servizio nell'A.S. in corso;
 - il punteggio dei moduli formativi svolti nel precedente A.S.;
 - il punteggio di abilitazione conseguito nell'esame finale.
4. La graduatoria dei docenti per l'immissione nel ruolo si aggiorna annualmente con il punteggio di servizio, di continuità di iscrizione in una graduatoria provinciale, fatte salve ulteriori determinazioni ministeriali in materia.

Il punteggio di servizio eventualmente maturato nell'insegnamento di sostegno non concorre all'aggiornamento del punteggio nella graduatoria relativa alle classi di concorso.
5. Il punteggio di servizio eventualmente maturato in una classe di concorso non concorre all'aggiornamento del punteggio in una diversa classe di concorso.
6. Si può essere iscritti in una sola graduatoria provinciale di accesso al ruolo per classe di

concorso o per posti di sostegno; i docenti possono richiedere il trasferimento nella stessa graduatoria in altra provincia.

Art. 6
(Il portfolio docente)

1. Viene istituito il portfolio docente nel quale confluiscono attraverso il sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione:
 - a) per i docenti inseriti nella graduatoria dei docenti in formazione di cui all'art.3 i punteggi di cui ai commi 1 e 11 dell'art. 3;
 - b) per i docenti inseriti nella graduatoria di accesso al ruolo i punteggi di cui al comma 3 dell'art. 5, nonché i punteggi relativi ad ulteriori attività di formazione contenute dal piano annuale di formazione del Ministero dell'Istruzione, nonché del Piano annuale dell'istituzione scolastica inserito nel Ptof;
 - c) per docenti inseriti nella graduatoria di accesso al ruolo e per i docenti inseriti nella graduatoria dei docenti in formazione eventuali esigenze familiari e diritti di precedenza.
2. L'aggiornamento della graduatoria di accesso al ruolo e della graduatoria dei docenti in formazione considera esclusivamente i dati riportati nel portfolio docente;
 - a. Il Ministero dell'istruzione, con apposito regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988 n. 400 definisce i titoli relativi alle attività di formazione, agli incarichi e alle funzioni svolte nell'organizzazione scolastica da considerare nel portfolio docente anche in relazione al profilo del personale docente;
3. Il Ministero dell'istruzione provvede, altresì, da implementare il sistema informativo affinché la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie

avvenga automaticamente sulla base dei dati caricati nel portfolio docente.

Art. 7

(Gestione del periodo transitorio)

1. Le norme transitorie si applicano ai docenti che alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a. hanno maturato un periodo di servizio superiore a 36 mesi;
 - b. hanno conseguito l'abilitazione o la conseguiranno entro l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro dell'Istruzione, con proprio provvedimento, istituisce un corso di formazione di durata annuale, con esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione e riservato ai docenti che entro l'anno scolastico di entrata in vigore della presente legge hanno maturato un periodo di servizio superiore a 36 mesi.
3. Il corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo:
 - a. dovrà essere avviato nell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
 - b. il punteggio di abilitazione conseguito a fine corso si esprime nella stessa scala di valori dell'esame di abilitazione di cui art. 3 commi 9 e 11.
4. Il docente che supera l'esame finale del corso di formazione abilitante di cui al c. 2 del presente articolo accede alla graduatoria di accesso al ruolo di cui all'art. 5 nell'anno scolastico successivo a quello di superamento dell'esame finale. Il punteggio di inserimento nella graduatoria di accesso al ruolo è pari alla somma di:
 - a. il punteggio di abilitazione ottenuto nell'esame finale del corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b. il punteggio massimo dei moduli formativi di cui all'art. 3 commi 8 e 11;
 - c. il punteggio di tutti i titoli di servizio maturati.
5. Il docente che non supera l'esame finale del corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo può sostenere l'esame di abilitazione nell'anno scolastico successivo. Il

mancato superamento dell'esame finale del corso abilitante per due volte successive comporta la perdita dell'opportunità di conseguire l'abilitazione attraverso il corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo. Il docente, pertanto, potrà accedere alla graduatoria dei docenti in formazione a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui non ha superato per la seconda volta l'esame finale del corso di formazione abilitante di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Il docente, che alla data di entrata della presente legge hanno conseguito l'abilitazione o la conseguiranno entro l'anno scolastico in corso alla data in vigore della presente legge, accede alla graduatoria di accesso al ruolo di cui all'art. 5 nell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con un punteggio che è pari alla somma di:
 - a. il punteggio di abilitazione conseguito, rapportato ad una scala di valori pari a quella prevista all'art. 3 commi 9 e 11;
 - b. il punteggio massimo dei moduli formativi di cui all'art. 3 commi 8 e 11;
 - c. il punteggio di tutti i titoli di servizio maturati.

Sono fatte salve ulteriori determinazioni del Ministero dell'Istruzione relative a un punteggio aggiuntivo da attribuirsi nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita per superamento di un pubblico concorso.

Art. 8

(Applicazione delle disposizioni alle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena⁹)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2. I percorsi di cui all'art. 3, prevedono lo svolgimento delle prove in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 9

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 10

(Modifiche e abrogazioni)

1. Sono abrogate a far data dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
 - a) decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
 - b) legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 792, 794 e 795;
 - c) legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, co. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
 - d) decreto legislativo n. 297/1994, articoli 399, 400, 401, 427, 428

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 11 della presente legge, nel limite di un onere pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307